

A dicembre 2016 entrerà in vigore l'obbligo della dichiarazione nutrizionale in etichetta, portando a piena applicazione il regolamento 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che potranno compiere le proprie scelte alimentari in modo ancora più consapevole.



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: I NUOVI OBBLIGHI

di Mauro
Scorsone*



Le aziende del settore alimentare hanno riformulato le etichette dei prodotti alimentari, in quanto dal 13 dicembre 2014 ha trovato applicazione il regolamento 1169/2011 relativo alla Fornitura di Informazioni sugli Alimenti ai Consumatori (FIAC). Oltre a cercare di migliorare ulteriormente gli scambi dei prodotti alimentari all'interno dello Spazio Economico Europeo, tale regolamento rappresenta una rivoluzione del settore, principalmente perché l'ottica di lettura delle indicazioni si è spostata tutelando ancor più marcatamente i consumatori, come si evince chiaramente dal titolo del regolamento stesso.

La legislazione alimentare si prefigge, quale obiettivo generale, di prevenire qualunque pratica commerciale che possa indurre in errore il consumatore. In tal modo il consumatore, tramite un'adeguata informazione, ha la possibilità di effettuare scelte consapevoli. Pertanto anche le indicazioni circa il contenuto nutrizionale possono indirizzare i consumatori

più attenti a compiere scelte economiche in linea con le proprie esigenze nutrizionali, ovvero di confrontare più facilmente prodotti analoghi sotto tale profilo.

Agli operatori è stato concesso un lasso di tempo maggiore per adeguarsi all'obbligo della dichiarazione nutrizionale, tanto che è il punto del regolamento con il maggior periodo transitorio, per cui entrerà in vigore il 13 dicembre 2016, quindi a partire da tale data il regolamento FIAC sarà interamente applicabile.

Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, prima della pubblicazione del regolamento, nel 2011, la materia era di competenza di disposizioni che risalivano ai primi anni 90 e in UE sono sempre state facoltative, ad eccezione per taluni prodotti quali ad esempio i prodotti che impiegano claims nutrizionali o salutistici (reg. 1924/2008) per i quali era già prevista l'obbligatorietà dell'indicazione.

Come riportato nei considerando del Regolamento FIAC, in

*Area legale e delle
relazioni industriali
di UnionAlimentari



fase di riforma della materia l'utilizzo della dichiarazione nutrizionale degli alimenti è invece stata inserita tra le informazioni cardine utili a supportare anche azioni di politica sanitaria pubblica.

Il consumatore, per poter compiere scelte alimentari con consapevolezza e perseguire la strada di una dieta equilibrata, deve conoscere le sostanze nutritive di cui è composto l'alimento.

L'approccio comunitario resta comunque di natura informativa e standardizzata per tutti gli alimenti, in modo da favorire anche il confronto fra gli stessi.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA

La dichiarazione nutrizionale dovrà essere riferita ai 100 g o 100 ml di prodotto. Potranno ovviamente essere riportate in modo facoltativo, e in aggiunta a quella obbligatoria, anche le informazioni relative alla porzione e/o all'unità di consumo e in tale ultimo caso dovrà essere riportato anche il numero di porzioni o le unità contenute.

L'introduzione della dimensione minima, relativa all'altezza del carattere, per le diciture obbligatorie, introdotta dal regolamento FIAC, si applica direttamente anche alla dichiarazione nutrizionale. Quindi altezza del carattere pari o superiore a 1,2 mm misurato sulla lettera "x" in minuscolo, relativa al set di caratteri impiegato.

L'obbligatorietà dell'indicazione ha chiaramente conseguenze sulle etichette multilingue, ove se in passato gli operatori si concedevano, seppur in modo discutibile, per mercati minori una sorta di esenzione per la dichiarazione nutrizionale giustificata da questioni di spazio. Ora invece, figurando fra le informazioni obbligatorie, la nutrizionale dovrà obbligatoriamente essere tradotta nelle lingue di tutti i paesi interessati dalla commercializzazione.

La dichiarazione deve presentarsi in forma tabulare con allineamento delle cifre, mentre solo in caso di mancanza di spazio, ovviamente non dovuta alla presenza di indicazioni multilingue o informazioni facoltative, potrà essere

presentata in formato lineare. Infine, l'ordine delle indicazioni e le unità di misura sono quelle specificate nell'allegato XV del regolamento.

A esclusione del calcolo del valore energetico, per il quale dovranno essere impiegati gli specifici coefficienti di conversione in rapporto agli elementi nutritivi (Reg. 1169/2011 allegato XIV), l'azienda per individuare i valori delle sostanze nutritive da riportare potrà, a propria discrezione, basarsi su:

- analisi effettuate sull'alimento;
- calcolo, partendo dai valori noti o effettivi relativi agli ingredienti impiegati;
- calcolo a partire da dati generalmente stabiliti e accettati in letteratura.

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Oltre all'energia e alle sostanze nutritive obbligatorie da dover riportare nella dichiarazione nutrizionale (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale), ve ne sono altre che possono essere aggiunte in modo facoltativo osservando sempre un rigoroso ordine di presentazione definito nell'allegato XV e sono: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e sali minerali. In aggiunta alle forme di espressione per 100 g o 100 ml il valore energetico e i valori relativi alle sostanze nutritive obbligatorie possono essere espressi quali percentuali delle assunzioni di riferimento, sempre fissate nel regolamento comunitario (Allegato XIII, parte

B). Tuttavia, qualora siano fornite tali informazioni aggiuntive, dovrà essere riportata in loro stretta prossimità, quindi solitamente sotto la dichiarazione nutrizionale, la dicitura supplementare "Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal".

Altra forma di espressione facoltativa è quella relativa alla porzione e/o all'unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore. Tuttavia, in tal caso, deve essere quantificata sull'etichetta la porzione o l'unità di consumo e deve essere anche precisato il numero totale di porzioni o di unità di consumo contenute nella confezione.

VITAMINE E SALI MINERALI

La norma consente anche l'indicazione di elementi nutritivi come vitamine e sali minerali nel caso in cui sia rispettata la presenza nell'alimento in quantità significativa, come condizione vincolante. Inoltre, qualora si decida di integrare la dichiarazione con vitamine e/o minerali si è obbligati sempre a dover riportare oltre alla quantità in valore assoluto su 100 g o 100 ml anche i valori nutritivi di riferimento (calcolati secondo i consumi di riferimento giornalieri definiti dal regolamento, allegato XII, parte A).

Per quantità significativa si intende che deve la vitamina o il minerale essere presente in quantità superiore al 15% dei valori nutritivi di riferimento per 100 g o 100 ml per i prodotti diversi dalle bevande (pari o superiore al 7,5% per 100 ml nel caso delle bevande).

ALLEGATO XIV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

— carboidrati (ad esclusione dei polioli)	17 kJ/g — 4 kcal/g
— polioli	10 kJ/g — 2,4 kcal/g
— proteine	17 kJ/g — 4 kcal/g
— grassi	37 kJ/g — 9 kcal/g
— salatrim	25 kJ/g — 6 kcal/g
— alcol (etanolo)	29 kJ/g — 7 kcal/g
— acidi organici	13 kJ/g — 3 kcal/g
— fibre	8 kJ/g — 2 kcal/g
— eritritolo	0 kJ/g — 0 kcal/g

ALLEGATO XIII			
PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)			
1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento			
Vitamina A (µg)	800	Cloruro (mg)	800
Vitamina D (µg)	5	Calcio (mg)	800
Vitamina E (mg)	12	Fosforo (mg)	700
Vitamina K (µg)	75	Magnesio (mg)	375
Vitamina C (mg)	80	Ferro (mg)	14
Tiammina (mg)	1,1	Zinco (mg)	10
Riboflavina (mg)	1,4	Rame (mg)	1
Niacina (mg)	16	Manganese (mg)	2
Vitamina B6 (mg)	1,4	Fluoro (mg)	3,5
Acido folico (µg)	200	Selenio (µg)	55
Vitamina B12 (µg)	2,5	Cromo (µg)	40
Biotina (µg)	50	Molibdeno (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6	Iodio (µg)	150
Potassio (mg)	2 000		

PARTE B — CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI ENERGETICI E DI DETERMINATI ELEMENTI NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI)	
Elementi nutritivi o energetici	Consumo di riferimento
Energia	8 400 kJ/2 000 kcal
Grassi totali	70 g
Acidi grassi saturi	20 g
Carboidrati	260 g
Zuccheri	90 g
Proteine	50 g
Sale	6 g

TOLLERANZE E ARROTONDAMENTI

Indipendentemente dalle modalità scelte dall'OSA per la determinazione dei valori da apporre in etichetta, il responsabile delle indicazioni dovrà comunque evitare differenze marcate tra il dato riportato in etichetta e quello constatato eventualmente in fase di controllo da parte dell'autorità. Con l'obiettivo di agevolare controllori e operatori nel dicembre 2012 sono state pubblicate le linee guida, definite a livello comunitario, che fissano le tolleranze dei valori nutrizionali e richiamate ultimamente con nota del Ministero della Salute del 16 giugno 2016. Questo approccio flessibile sul dato dichiarato è dovuto al fatto che i valori possono mutare in relazione alla stagionalità degli ingredienti, a variazioni naturali dell'alimento, al lotto produttivo e allo stoccaggio, o ad

altri fattori, come anche durante il corso della vita a scaffale dell'alimento. Tali tolleranze non si applicano agli alimenti destinati a una alimentazione particolare (ADAP), disciplinati dal regolamento 609/2013, per i quali continueranno ad applicarsi le disposizioni della Circolare 30 ottobre 2002, n. 7.

Altri elementi utili agli operatori e contenuti nelle linee guida riguardano le regole per l'arrotondamento e l'accuratezza dei valori in funzione dell'elemento nutritivo e del quantitativo contenuto. Ad esempio il sale, se in quantità inferiori a 1 g su 100 g o ml, dovrà essere arrotondato al centigrammo più vicino, mentre è possibile utilizzare la dicitura "0 g" o "<0,01 g" solo quando è in quantità irrilevabili o concentrazioni ≤0,0125 g per 100 g o ml.

È importante conoscere la regola dell'ar-

rotondamento anche perché quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un alimento è trascurabile, le informazioni relative a tali elementi possono essere sostituite con la dicitura "contiene quantità trascurabili di ...", riportata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, così come riportato nelle linee guida comunitarie pubblicate nel dicembre 2012. Ma per poter valutare se è possibile gratificarci di tale facilitazione dobbiamo sapere che secondo la normativa possono essere considerate quantità trascurabili quelle che possono essere dichiarate pari a "0" o "< x g".

- CASI DI ESENZIONE**
- Come riportato in precedenza, l'obbligo della dichiarazione nutrizionale scatta a partire dal 13 dicembre 2016, tuttavia esistono taluni prodotti che sono esclusi da tale adempimento o quanto meno resta facoltativo anche oltre tale data. Tale elenco include:
- i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
 - i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
 - le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
 - le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
 - il sale e i succedanei del sale;
 - gli edulcoranti da tavola, gli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
 - le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
 - gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli in-



- gredienti aggiunti sono aromi;
- gli aromi, gli additivi alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli enzimi alimentari;
 - la gelatina e i composti di gelificazione per marmellate;
 - i lieviti;
 - le gomme da masticare;
 - gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
 - gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Vale forse la pena riportare alcuni esempi o precisazioni in funzione delle posizioni fino ad ora condivise a livello comunitario, ma che per ora non hanno alcuna ufficialità.

Dovrebbero essere escluse dall'obbligo le farine, nel caso non siano aggiunti additivi o vitamine e minerali, ma anche il riso, ad eccezione del parboiled, quindi per analogia la dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere comunque obbligatoria per la farina di mais precotta. Escluso il miele, ritenuto non trasformato, ed anche miscele di erbe e spezie con aromi o regolatori di acidità, per gli insignificanti effetti nutritivi sul prodotto e per gli usi sulla dieta. Contrariamente, gli oli vegetali e gli zuccheri sono prodotti trasformati per cui la nutrizionale è obbligatoria, come anche il sale iodato e per gli aceti di fermentazione con aggiunta di sale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RIPETUTA

Merita un richiamo anche la scelta del Legislatore di prevedere una formula tassativa anche per le informazioni che possono essere ripetute, questo ovviamente per evitare che il messaggio possa confondere o persino trarre in inganno il consumatore. Per evitare, quindi, di riportare dichiarazioni nutrizionali in parte sul fronte dell'imballaggio e in parte in altro luogo meno evidente, è stato

UNIONALIMENTARI - CONFAP

Da oltre 25 anni rappresenta e tutela gli interessi economici e sociali delle piccole e medie imprese alimentari. Offre supporto alle Pmi attraverso l'attività di lobbying presso le istituzioni nazionali e comunitarie, un costante aggiornamento tramite newsletter di legislazione agroalimentare e tramite società di primissimo ordine un servizio di verifica etichette, controllo metrologico, formazione e altro possa essere di interesse alle aziende. Inoltre per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese ha da oltre 20 anni avviato il progetto "Buyers'Guide", volto a favorire incontri mirati e qualificati, a Roma e Milano tra le imprese e i buyers internazionali.

stabilito che la dichiarazione nutrizionale deve essere riportata interamente nel medesimo campo visivo, mentre a discrezione del responsabile delle indicazioni, potranno essere ripetute solo alcune diciture nel campo visivo principale.

La definizione di "campo visivo principale" è una novità del nuovo regolamento, in quanto non presente nella precedente direttiva comunitaria ed è definito come "il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare". Nel campo visivo principale possono essere ripetute le seguenti informazioni: il valore energetico; oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER GLI ALIMENTI DA PREPARARE

Il regolamento stabilisce anche regole specifiche per i prodotti che devono essere preparati e che quindi riportano una dichiarazione nutrizionale non riferita all'alimento così come venduto.

Ad esempio, non è ritenuto fondamentale comunicare al consumatore la dichiarazione nutrizionale dei singoli componenti di una torta da preparare, ma è invece conforme e corretto riportare i valori nutrizionali riferiti al prodotto fini-

to, quindi alla torta così come preparata secondo le istruzioni indicate dal fabbricante. In tali casi sarà possibile riportare la dichiarazione nutrizionale riferita al prodotto preparato, solo se le modalità di preparazione sono state descritte in modo adeguato, quindi qualora fosse necessario aggiungere altri ingredienti, non presenti nella confezione, anche questi concorreranno alla determinazione dei valori riportati in etichetta.

In conclusione, l'approccio del legislatore è stato molto più dettagliato rispetto al passato, così da uniformare e ampliare le informazioni con l'obiettivo di informare adeguatamente i consumatori e consentire scelte consapevoli. Principi informativi su aspetti nutrizionali che vedono una correlazione con gli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, anche utili a perseguire una linea strategica contro l'obesità e il sovrappeso.

Tuttavia, dobbiamo forse chiederci se effettivamente il consumatore medio, senza un'adeguata formazione e quindi senza il supporto di campagne di educazione e informazione corrette, possa interpretare e utilizzare in modo consapevole le informazioni che gli saranno offerte sui prodotti a partire da dicembre, soprattutto se limitate al contenuto in 100 g o ml.

L'autore dell'articolo, avv. Mauro Scorsone (legale@unionalimentari.com), collabora nell'area legale e delle relazioni industriali di UnionAlimentari, fornendo assistenza agli associati nell'ambito della legislazione alimentare, oltre a rappresentare e tutelare, presso i dicasteri, gli interessi delle Piccole e medie industrie alimentari.